

Dispositivo

L'articolo 135, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA) da esso prevista non si applica alle prestazioni effettuate da un soggetto passivo, le quali comprendano la fornitura di un prodotto assicurativo ad una società di assicurazioni e, in via accessoria, il collocamento di detto prodotto per conto di tale società, nonché la gestione dei contratti di assicurazione conclusi, nel caso in cui il giudice del rinvio qualificasse tali prestazioni come prestazione unica in riferimento all'IVA.

(¹) GU C 87 del 16. 3. 2020.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla Curtea de Apel Cluj (Romania) l'11 febbraio 2021 — NSV, NM / BT

(Causa C-87/21)

(2021/C 206/16)

Lingua processuale: il rumeno

Giudice del rinvio

Curtea de Apel Cluj

Parti

Appellanti: NSV, NM

Appellata: BT

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'articolo 1, paragrafo 2, l'articolo 5 [e] l'articolo 4, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE (¹) debbano essere interpretati nel senso che non è esclusa dal controllo una clausola relativa al rischio di cambio che recepisce in un contratto a titolo oneroso, basato su rapporti di forza, un principio espresso da una norma suppletiva, applicabile a un contratto a titolo gratuito, norma che è intesa a porre le parti contraenti su un piano di parità e che non è stata oggetto di una valutazione da parte del legislatore al fine di stabilire un ragionevole equilibrio tra gli interessi del professionista e quelli del consumatore, qualora il recepimento sia stato operato dal professionista senza fornire al consumatore, nella fase precontrattuale, informazione, consulenza e avvertimenti in relazione alle peculiarità del prodotto bancario sotto il profilo delle caratteristiche della valuta del credito, affinché il consumatore potesse comprendere le conseguenze economiche dell'impegno assunto.
- 2) Se la direttiva 93/13/CEE debba essere interpretata nel senso che l'esclusione non è giustificata nel caso in cui vi siano elementi per ritenere che il professionista abbia inserito la clausola in malafede, sapendo che l'applicazione del principio espresso dalla norma suppletiva è atta a determinare un significativo squilibrio tra i diritti e gli obblighi delle parti a danno del consumatore.

(¹) Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori (GU 1993 L 95, pag. 29).

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Fővárosi Törvényszék (Ungheria) il 3 marzo 2021 — BE / Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

(Causa C-132/21)

(2021/C 206/17)

Lingua processuale: l'ungherese

Giudice del rinvio

Fővárosi Törvényszék

Parti

Ricorrente: BE

Resistente: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Interveniente: Budapesti Elektromos Művek Zrt.

Questioni pregiudiziali

- 1) Se gli articoli 77, paragrafo 1, e 79, paragrafo 1, del [regolamento 2016/679 ⁽¹⁾] debbano essere interpretati nel senso che il ricorso amministrativo previsto dall'articolo 77 costituisce uno strumento per l'esercizio di diritti pubblici, mentre il ricorso giurisdizionale previsto dall'articolo 79 costituisce uno strumento per l'esercizio di diritti privati. In caso di risposta affermativa, se da ciò possa dedursi che l'autorità di controllo, incaricata di esaminare i ricorsi amministrativi, abbia la competenza prioritaria a determinare l'esistenza una violazione.
- 2) Nel caso in cui l'interessato — che ritenga che il trattamento che lo riguarda abbia violato il regolamento 2016/679 — eserciti contemporaneamente il suo diritto di proporre reclamo ai sensi dell'articolo 77, paragrafo 1, di detto regolamento e il suo diritto ad esercitare un ricorso giurisdizionale ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del medesimo regolamento, se si debba ritenere che un'interpretazione conforme all'articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali implichi:
 - a) che l'autorità di controllo e l'autorità giurisdizionale siano obbligate a verificare l'esistenza di una violazione in modo autonomo e, di conseguenza, possano anche giungere a risultati divergenti; o
 - b) che la decisione dell'autorità di controllo prevalga per quanto riguarda la valutazione della commissione di una violazione, tenuto conto delle facoltà di cui all'articolo 51, paragrafo 1, del regolamento 2016/679 e dei poteri conferiti dall'articolo 58, paragrafo 2, lettere b) e d), del medesimo regolamento.
- 3) Se l'indipendenza dell'autorità di controllo, garantita dagli articoli 51, paragrafo 1, e 52, paragrafo 1, del regolamento 2016/679, debba essere interpretata nel senso che tale autorità, quando tratta e decide in merito alla procedura di reclamo di cui all'articolo 77, è indipendente dal disposto della sentenza definitiva dell'autorità giurisdizionale competente ai sensi dell'articolo 79, con la conseguenza che essa può anche adottare una decisione divergente in merito alla stessa presunta violazione.

⁽¹⁾ Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) (GU 2016, L 119, pag. 1).

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall'Efeteio Athinon (Grecia) il 3 marzo 2021 — VP,
CX, RG, TR e altri / Elliniko Dimosio**

(Causa C-133/21)

(2021/C 206/18)

Lingua processuale: il greco

Giudice del rinvio

Efeteio Athinon (Corte di appello di Atene, Grecia)

Parti

Ricorrenti: VP, CX, RG, TR e altri

Resistente: Elliniko Dimosio